



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 27/12/2021 n. 22
“Legge provinciale di stabilità 2022”

Relazione tecnica

Art. 1. Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 e dell'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 e dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Commi 1, 2 e 3. La norma non ha alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale in quanto, al fine di confermare il quadro vigente delle aliquote provinciali, dispone la fissazione delle aliquote relative ad alcune disposizioni agevolative provinciali in luogo dell'attuale formulazione che prevede una riduzione percentuale rispetto alle aliquote statali. Nello specifico vengono confermate le seguenti aliquote agevolate già vigenti: quella ordinaria del 2,68%, quella del 2,98% per chi esercita attività di imprese concessionarie, e quella dell'1,50% per chi incrementa, rispetto al periodo d'imposta precedente, di oltre il 5% e di almeno una ULA il personale a tempo indeterminato o stagionale.

Comma 4. Da una recente indagine dei fatturati delle cooperative sociali (ONLUS di diritto) è emerso che circa il 38% ha subito un calo di fatturato (2020 sul 2019) superiore al 10 per cento. Ipotizzando che tale percentuale si mantenga stabile anche nel raffronto 2021/2019 ed applicando l'aliquota IRAP provinciale vigente alla base imponibile complessiva delle ONLUS risultante dalle dichiarazioni relative all'ultimo periodo d'imposta non interessato dal regime de minimis (2017), la perdita di gettito è stimabile in 800.000 euro con effetti, in base al meccanismo di versamento del tributo, sul bilancio 2022. Alla copertura della minore entrata derivanti da questo comma si provvede con le modalità previste dalla tabella C.

Art. 2. Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Dall'elaborazione dei dati delle ultime dichiarazioni Irpef disponibili, risulta che:

- la proroga per l'anno 2022 della deduzione per i soggetti con reddito imponibile non superiore a 15 mila euro comporta minori entrate stimate in circa 12 milioni di euro;*
- la proroga per l'anno 2022 della maggiorazione d'aliquota di 0,50 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente 55 mila euro, comporta maggiori entrate stimate in circa 7 milioni di euro.*

L'impatto complessivo dell'articolo sul bilancio provinciale è pertanto quantificabile in 5 milioni di euro di minori entrate che, per il meccanismo di riscossione dell'addizionale, graveranno sull'anno 2023. Alla

copertura delle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 3 Integrazioni dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma in esame non ha impatto sul bilancio provinciale in termini di maggiori spese o minori entrate. Dall'applicazione dello stesso si stima possano derivare maggiori entrate per 200 mila euro nel 2022, 800 mila euro nel 2023 e 2,8 milioni di euro nel 2024. Di tali maggiori entrate si è tenuto conto in sede di definizione dei relativi stanziamenti di bilancio.

Nello specifico per quanto riguarda la tassa automobilistica, l'introduzione dei commi da 5 bis a 5 septies, disciplina la sospensione dal 2022 dell'obbligo tributario per i veicoli usati destinati alla rivendita. Tale disposizione prevede l'abolizione dell'obbligo di versare il cd. "diritto fisso" di 1,55 euro a veicolo disposto dalla disciplina statale e l'immediata sospensione dell'obbligo di pagare la tassa automobilistica, in caso di acquisizione del veicolo nel mese di pagamento. La minore entrata derivante dall'eliminazione del "diritto fisso" è stimata in 50 mila euro l'anno, mentre la minore entrata derivante dalla immediata sospensione dell'obbligo di pagare la tassa automobilistica, in caso di acquisizione del veicolo nel mese di pagamento, è stimata in euro 150 mila euro annui, per un totale di minore entrata di 200 mila euro annui per gli anni 2022 e seguenti.

La minore entrata è ampiamente coperta dalla maggiore entrata derivante dalla revisione dell'esenzione sugli ibridi disciplinata dai commi da 6 octies a 6 undecies. In merito, estrapolando i dati del parco auto circolante ed ipotizzando un trend crescente di immatricolazione di veicoli ibridi, confrontando gli effetti delle agevolazioni attualmente vigenti con quelli derivanti dalla nuova rimodulazione, si stima che il valore delle esenzioni si ridurrà di circa 400 mila euro nel 2022 rispetto alla normativa attuale e di un importo progressivamente maggiore negli anni successivi, determinando maggiori entrate in termini di tassa automobilistica provinciale stimati in 400 mila euro nel 2022, 1 milione di euro nel 2023, 3 milioni di euro nel 2024.

Art. 4. Disposizioni straordinarie relative all'imposta di soggiorno per gli anni 2015-2020

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 5. Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 6. Con il comma in esame viene data la facoltà ai Comuni di introdurre l'esenzione IMIS per alcune fattispecie. L'eventuale minor gettito è a carico del bilancio del Comune che si avvarrà di tale facoltà in relazione a quanto disposto dall'art. 14 comma 2 della L.P. n. 14/2014.

Commi 9 e 10. Con i commi in esame si confermano anche per il 2022 e 2023 le agevolazioni IMIS indicate di seguito, scadenti al 31 dicembre 2021, a fronte delle quali sono previsti trasferimenti compensativi a carico del bilancio provinciale a favore dei comuni:

- la deduzione imponibile per fabbricati rurali in euro 1.500 - onere stimato 90 mila euro;*
- le aliquote agevolate per le categorie catastali A10 - C1 - C3 - D2 - onere stimato 13,50 milioni di euro;*
- le aliquote agevolate per le categorie catastali D1 - D7 - D8 - D10 e altri fabbricati rurali - onere stimato 9,6 milioni di euro;*
- esenzione per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale - onere stimato 5 mila euro;*

Comma 11. Si introduce per il 2021 l'esenzione prevista a livello statale per l'IMU, con riferimento agli alloggi interessati da sfratto esecutivo sospeso ai sensi della normativa statale – onere stimato in 50 mila euro.

Le predette previsioni sono state considerate nella definizione degli stanziamenti relativi ai trasferimenti di parte corrente ai Comuni concordati nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 di cui alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

Altri commi. Nessuno

Art. 6. Inserimento dell'articolo 21 ter nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con l'articolo in esame viene data la facoltà ai Comuni di intervenire, per l'anno 2022, in riduzione sulle tariffe dei servizi pubblici locali. I Comuni, qualora decidano di avvalersi di tale facoltà, dovranno farvi fronte con proprie risorse. La norma non ha quindi impatto sul bilancio provinciale in termini di maggiori oneri.

Art. 7. Modificazione dell'articolo 21 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, relativo a canoni di locazione di immobili di proprietà comunale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con l'articolo in esame viene data la facoltà ai Comuni, per l'anno 2022, di intervenire sui canoni di locazione di immobili di proprietà comunale. Qualora decidano di avvalersi di tale facoltà, dovranno farvi fronte con risorse proprie. La norma non ha quindi impatto sul bilancio provinciale in termini di maggiori oneri.

Art. 8. Modificazioni dell'articolo 2 (Regolazioni finanziarie tra enti locali e Provincia) della legge provinciale 22 ottobre 2020, n. 10

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha effetti sul bilancio provinciale in quanto trattasi di un mero aggiornamento dei riferimenti normativi statali che hanno ulteriormente disciplinato la dotazione finanziaria e gli adempimenti amministrativi relativi al fondo funzioni degli enti locali di cui all'art. 106 del D.L. n. 34 del 2020.

Art. 9. Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativo al personale degli enti locali**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma riconosce anche per il 2022 ai Comuni la facoltà di assumere in deroga personale a tempo determinato per il potenziamento degli uffici preposti ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per espressa previsione normativa alla copertura dei relativi oneri provvedono i comuni con i loro bilanci nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, diverse da quelle previste dall'articolo 6, comma 4, lettera e quater), della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993). La norma quindi non ha impatto in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 10. Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha effetti sul bilancio provinciale in termini di maggiori spese in quanto l'eventuale finanziamento sarà disposto, come previsto espressamente dalla norma, nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 16, comma 3 bis, L.P. n. 36/1993.

Art. 11. Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizione connessa**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

Impatto finanziario

Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale sul personale della Provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, i commi 1 e 2 fissano il limite della spesa per il personale provinciale rispettivamente del comparto autonomie locali e del comparto scuola, spesa autorizzata sulle competenti Missioni/Programmi del bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 12. Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2019-2021 e indennità di vacanza contrattuale 2022-2024**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno.

Impatto finanziario

L'articolo prevede lo stanziamento di risorse per il rinnovo del contratto per il personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'art. 54 della legge sul personale della Provincia, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale. Comma 1 e 2. Per il rinnovo contrattuale 2019-2021 la norma riconosce risorse a regime in misura coerente con l'analoga quantificazione nazionale, con un onere complessivo del 4,1%, costituito dallo 0,6% circa dell'indennità di vacanza contrattuale già concessa e finanziata e dal 3,5% circa della nuova autorizzazione di spesa. L'onere a regime afferente la nuova autorizzazione di spesa (3,5%), calcolato su un costo del lavoro complessivo di circa 1,8 miliardi di euro, è pari a euro 63,344 milioni annui. La predetta spesa, (63,344 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 953300 (Fondo rinnovi contrattuali). Per l'anno 2022 la quota pari a 29,236 milioni di euro è subordinata all'approvazione della norma statale che dà compiuta attuazione all'accordo concluso il 18 novembre 2021 tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale.

Comma 4. L'indennità di vacanza contrattuale per il periodo contrattuale 2022-2024, calcolata applicando ai minimi tabellari l'indice IPCA dello 0,3% dal 1 aprile 2022 e dello 0,5% dal 1 luglio 2022, risulta pari a 4,94 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,222 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La copertura della predetta spesa è garantita con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese Correnti) Capitolo 953310 (Fondo vacanza contrattuale).

Art. 13. Integrazione dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'articolo prevede la possibilità di assumere 100 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in luogo di assunzioni a tempo determinato. La spesa per le assunzioni in esame, stimabile a regime in circa 3,4 milioni di euro tenuto conto degli oneri, è stata calcolata come media della spesa prevista per le categorie D, C e B alle quali faranno riferimento le assunzioni, ed è, come specificatamente stabilito nella norma, ricompresa nel limite di spesa complessiva di personale fissato annualmente ai sensi dall'articolo 63 della legge provinciale n. 7/1997. La norma quindi non ha impatto in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 14. Assunzioni straordinarie per il reclutamento di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR, PNC e PNIEC

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'articolo in esame consente alla Provincia di assumere, in deroga ai limiti previsti dalla normativa, personale a tempo determinato per svolgere le attività necessarie all'accesso ai finanziamenti al PNRR e al PNIEC. E' stato stimato un fabbisogno di 10/12 persone per una spesa di circa 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per la copertura della predetta spesa sono autorizzati in bilancio euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 nell'ambito della Missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (risorse umane) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 157542 (Assunzioni straordinarie PNRR, PNC e PNIEC).

Art. 15. Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 3. Con il presente comma si prevede, nel caso di assegnazione a nuovo incarico di dirigente o direttore, il mantenimento della retribuzione di posizione già in godimento nel precedente incarico, ripristinando la cd. "clausola di salvaguardia". Tenuto conto che il numero di dirigenti/direttori interessati è pari a una ventina di unità, la spesa annua massima è stimabile in circa 100 mila euro, tenuto conto di un valore medio di differenza tra le fasce di 5.000 euro. Tale spesa, come espressamente previsto dalla norma, è ricompresa nel fondo per la retribuzione di posizione annualmente definito nell'ambito del limite di spesa complessiva di personale fissato ai sensi dall'articolo 63 della legge provinciale n. 7/1997. La norma quindi non ha impatto in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Comma 4. La norma prevede l'indizione di una procedura concorsuale straordinaria riservata ai docenti delle istituzioni formative paritarie che hanno prestato servizio per non meno di 5 anni presso strutture della Provincia in relazione al fabbisogno di personale delle medesime strutture provinciali il cui costo risulta pertanto già considerato nel limite della spesa di personale quantificato ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 5 del 2006. Per l'attivazione della procedura concorsuale è stato stimato un onere di 50 mila euro. Per la copertura della predetta spesa sono autorizzati in bilancio 50 mila euro per l'anno 2022, nell'ambito della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (risorse umane) Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 157100 (Spese per concorsi).

Comma 7. Il presente comma prevede l'applicazione della cd. "clausola di salvaguardia" anche per i dirigenti scolastici, nel caso di assegnazione a nuovo incarico con il mantenimento della retribuzione di posizione già in godimento nel precedente incarico. Tenuto conto che il numero di dirigenti interessati è pari a circa 10 unità, la spesa annua massima è stimabile in circa 73.000 mila euro, considerando un valore medio di differenza tra le fasce di 5.300 euro. Tale spesa, come espressamente previsto dalla norma, è ricompresa nel fondo per la retribuzione di posizione annualmente definito nell'ambito del limite di spesa complessiva di personale fissato ai sensi dall'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. La norma quindi non ha impatto in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Gli altri commi non hanno impatto in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale attenendo a disposizioni di natura ordinamentale.

Art. 16. Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario in quanto trattasi di norma di carattere ordinamentale.

Art. 17. Integrazioni dell'articolo 5 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Il comma 1 consente, in fase di contrattazione collettiva, di prevedere ulteriori figure alle quali possono essere riconosciute le retribuzioni incentivanti per lo svolgimento di funzioni tecniche in materia di contratti pubblici, mantenendo inalterato l'ammontare delle risorse che lo stesso comma 1 dell'art. 5bis della L.P. n. 2/2016, oggetto di modifica, già prevede di destinare a tale scopo (0,50 per cento del valore stimato dell'appalto). La norma pertanto non comporta impatto in termini di maggiori spese.

Gli altri commi non producono alcun impatto finanziario in quanto trattasi di specificazioni in merito all'applicazione delle norme e all'imputazione delle spese relative ai compensi incentivanti.

Art. 18. Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma in esame non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto trattasi di un'ulteriore modalità di reclutamento di personale sanitario al quale può far ricorso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari in caso di persistenti difficoltà nel reclutamento. Tale personale risulta quindi già ricompreso nel fabbisogno di personale dell'Azienda stessa.

Art. 19. Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

Impatto organizzativo-procedurale

L'estensione del servizio di un ulteriore mese non comporta particolari oneri organizzativi, richiedendo le stesse modalità del servizio prestato durante il corso dell'anno.

Impatto finanziario

Con la norma in esame viene estesa a regime la possibilità di apertura delle scuole dell'infanzia anche al mese di luglio già sperimentata nell'anno scolastico 2020-2021. I maggiori oneri conseguenti sono stati valutati in 1,4 milioni di euro, tenuto conto di una stima della domanda del servizio da parte di 7.000 famiglie e la necessità pertanto, in base alle sezioni da attivare e alla dotazione organica necessaria al funzionamento delle scuole, di stipulare /prorogare contratti a tempo determinato relativamente a personale insegnante e ausiliario come di seguito indicato:

- *Personale insegnante a tempo determinato n. 300,87 FTE (25h/settimana tempo pieno insegnante) per un costo medio annuo di euro 38.000,00 per un'unità di personale insegnante con orario di lavoro a 25h/settimana, per un costo per un solo mese di servizio pari ad euro $38.000,00 \times 300,87/12 =$ euro 952.755,00;*
- *Personale ausiliario a tempo determinato n. 94,58 FTE (36h/settimana tempo pieno ausiliario) per un costo medio annuo di euro 31.500,00 per un'unità di personale ausiliario con orario di lavoro a 36h/settimana, per un costo per un solo mese di servizio pari ad euro $31.500,00 \times 94,58/12 =$ euro 248.272,50*

Ai predetti oneri si aggiungono spese di funzionamento delle scuole dell'infanzia (luce, acqua, gas, materiale di consumo, riconoscimento spese per acquisto generi alimentari per il confezionamento dei pasti) definite tenendo conto dei costi consolidati degli anni scolastici precedenti delle scuole dell'infanzia - 10 mesi di apertura - e proporzionato ad un solo mese di servizio pari a 200 mila euro.

Sono inoltre previste entrate, stimate in 300 mila euro e derivanti da una previsione di compartecipazione al servizio di 50 euro da parte di 7.000 famiglie. Di tali maggiori entrate si è tenuto conto in sede di definizione dei relativi stanziamenti di bilancio del triennio.

Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 01 (Istruzione prescolastica) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 250550-001 (Contributi gestione scuole infanzia – Altri soggetti), Capitolo 250550-003 (Contributi gestione scuole infanzia-Comuni), Capitolo 259504 (Personale scuole infanzia – Retribuzioni), Capitolo 259506 (Personale scuole infanzia – Contributi sociali) e Capitolo 259507 (Personale scuole infanzia - Irap).

Art. 20 Integrazione dell'articolo 14 (Disposizioni transitorie in materia di coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 21 Misure straordinarie per la nomina di docenti di sostegno e di lingua straniera

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma in esame non ha effetti sul bilancio provinciale in termini di maggiori oneri in quanto impatta unicamente sulle modalità di copertura dei posti vacanti introducendo una diversa modalità di copertura degli stessi. Le assunzioni saranno comunque effettuate nell'ambito di quelle autorizzate dalla Giunta provinciale nel rispetto dei limiti della spesa massima quantificata ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 5 del 2006.

Art. 22. Integrazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), in materia di consiglio di classe e di concorsi telematici

Impatto organizzativo-procedurale

La nuova procedura non richiede ulteriori risorse umane, ma prevede una radicale revisione dei processi di predisposizione delle procedure concorsuali, con significativo impatto sulla gestione degli stessi attraverso l'utilizzo dei nuovi strumenti informatici.

Impatto finanziario

Commi 2, 3 e 4. La norma produce, per il bilancio della Provincia, effetti di spesa rappresentati dai costi dell'affidamento del servizio di gestione informatica delle prove a soggetti esterni. I costi sono variabili a seconda del numero degli iscritti e si attestano, per una procedura di 1.500/1.800 candidati, attorno ai 20 mila euro. Ipotizzando di attivare una procedura telematica annua è stata autorizzata la spesa di 20 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 252025 (Comitati e Commissioni comparto scuola).

Comma 1: Nessuno

Art. 23. Integrazione dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario in quanto trattasi di norma di carattere ordinamentale, volta a potenziare la continuità didattica.

Art. 24. Modificazioni dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 2. La norma prevede di rafforzare negli anni 2022 e 2023 i servizi di supporto e consulenza psicologica attivati dagli istituti scolastici in favore di studenti, docenti e genitori, per far fronte agli effetti prodotti dalla pandemia. Il servizio è già attivo nella quasi totalità degli istituti scolastici con un impegno orario tra le 2 e le 5 ore settimanali con una media che si attesta attorno alle 3 ore settimanali per circa 7/8 mila ore complessive. Per garantire un più capillare servizio che consenta di fronteggiare i maggiori disagi emersi nel periodo di pandemia si stima servano ulteriori circa 7/8 mila ore. In considerazione della necessità di avvalersi di professionisti iscritti all'ordine degli psicologi clinici con una formazione e una specializzazione nell'ambito dell'età evolutiva (con tariffe variabili mediamente attorno ai 40 euro l'ora), la spesa è stimabile in 350 mila euro per ciascuno degli anni. La spesa complessiva di 350 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) Titolo 1 (Spesa corrente) capitolo 252702 (Fondo qualità della scuola – trasferimenti).

Comma 1: Nessuno

Art. 25. Modificazione dell'articolo 7 (Tariffe d'ingresso ai musei) della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma in esame, finalizzata alla semplificazione amministrativa della verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni tariffarie, potrebbe avere un impatto positivo in termini di maggiori entrate in quanto riduce la platea dei potenziali beneficiari delle agevolazioni medesime ai soli emigrati all'estero iscritti all'AIRE dei comuni trentini.

Art. 26. Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Commi 1 e 2. Con la norma in esame si interviene al fine di semplificare e rendere attuabile l'intervento previsto all'articolo 17 della L.P. n. 7/2021, in quanto l'applicazione dell'articolo, secondo l'attuale formulazione, è risultata particolarmente complessa al punto tale che finora non è stato possibile darvi corso. La modifica normativa non comporta maggiori oneri in quanto la stessa norma dispone che l'intervento, così come modificato, sia attuato nei limiti delle risorse autorizzate per la misura originaria (2 milioni di euro). Con le risorse disponibili si stima di erogare circa 300 euro a famiglia per le famiglie con figli disabili di età inferiore a 21 anni che beneficiano della Quota B3 - (circa 800 famiglie), mentre per le famiglie che beneficiano della quota B1 dell'assegno unico provinciale (circa 26.000 famiglie con figli minori di 14 anni) l'importo del contributo dipenderà dal valore massimo dell'indicatore Icef per l'accesso al beneficio stabilito dalla Giunta provinciale. Conseguentemente la norma non ha impatto finanziario rispetto alle risorse già disponibili sul bilancio dell'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa.

Comma 3. Con la norma in esame è previsto il riconoscimento di una specifica indennità per malattie infettive al personale operatore autista di Trentino Emergenza dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari coinvolto direttamente nella gestione dell'epidemia da COVID-19. La finalità è quella di attribuire un'indennità di circa 350 euro ai circa 200 autisti per una spesa stimata complessiva pari a circa 70 mila euro. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute) Programma 01 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) Titolo 1 (Spesa corrente) capitolo 441000-001 (Assegnazioni all'Azienda Sanitaria per prestazioni sanitarie ordinarie).

Comma 4. Con la norma in esame è previsto il riconoscimento di una specifica indennità per malattie infettive agli operatori autisti che svolgono il trasporto sanitario nell'ambito delle convenzioni con l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari coinvolti direttamente nella gestione dell'epidemia da COVID-19. Tenuto conto che il numero degli autisti è pressoché analogo a quello di Trentino Emergenza è stato autorizzata una spesa di 70 mila euro. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute) Programma 01 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) Titolo 1 (Spesa corrente) capitolo 441000-001 (Assegnazioni all'Azienda Sanitaria per prestazioni sanitarie ordinarie).

Art. 27. Inserimento dell'articolo 25 quater nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

Impatto organizzativo-procedurale

L'impatto organizzativo si sostanzia nella predisposizione del proposta di criteri da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale e alla definizione degli specifici accordi con le banche.

Impatto finanziario

Con la norma in esame si introduce una misura specifica per favorire il processo di indipendenza dei giovani da finanziare nel limite delle risorse individuate. Per tale finalità è stato messo a disposizione un budget di 200 mila euro per il 2022, di 1 milione di euro per il 2023 e 1,2 milioni di euro dal 2024 al 2027. Il budget è stato quantificato ipotizzando circa 60/70 casi/anno a regime, mentre per il 2022 si stimano circa 10/15 casi tenuto conto del tempo necessario a dare attuazione all'articolo. La spesa è autorizzata nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglie) programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 402030-008 (Dote finanziaria per indipendenza giovani).

Art. 28. Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con la norma viene modificata la modalità di calcolo del trattamento economico spettante alla consigliera di parità. Il conseguente maggiore onere è stimato a regime in 11 mila euro e vi provvede, ai sensi del comma 7 bis, articolo 16 della legge provinciale n. 13 del 2012, il Consiglio provinciale con il proprio bilancio che dispone delle necessarie risorse. La norma quindi non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 29. Modificazioni della legge 12 febbraio 2020, n. 1 (Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con la norma in esame si interviene al fine di rendere attuabile l'intervento, in particolare riconoscendo il contributo in conto interessi, previsto dalla norma, a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà, direttamente agli interessati anziché tramite gli istituti di credito che hanno dichiarato la non disponibilità di farsi carico della fase di erogazione dello stesso. La norma in esame non comporta alcun impatto sul bilancio provinciale in termini di maggiori oneri in quanto il budget messo a disposizione per l'intervento in esame rimane confermato nella misura di quello dell'intervento originario che trova copertura nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spesa corrente), Capitolo 402609 (APAPI – Sostegno coniugi separati o divorziati).

Art. 30. Contributi a sostegno delle persone residenti e dimoranti negli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con la norma in esame viene previsto un contributo a sostegno delle persone residenti e dimoranti negli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento. L'indennità è riconosciuta nella misura di 10 mila euro ciascuno. Si stimano 25 soggetti interessati per una spesa complessiva di 250 mila euro. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 651055 (Indennità per ricollocazione prima casa).

Art. 31. Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 3. Ipotizzando che il componente del Coordinamento provinciale che, con la norma in esame, si aggiunge ai 7 già previsti, sia esterno, allo stesso spetta sia il compenso, stimato in 18.500 euro annui, che il rimborso spese, stimato in circa 1.500 euro annui, per una spesa complessiva stimata di 20.000 euro annui dal 2022 al 2026. Tale spesa trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 905400-004 (Comitati e Commissioni).

Gli altri commi non comportano oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 32. Modificazioni dell'articolo 15 bis della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016) in materia di contributi

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La modificazione dell'articolo 15 bis della legge provinciale sullo sport 2016 prevede l'estensione alle federazioni sportive della possibilità di richiedere il contributo per l'acquisto di un mezzo destinato al trasporto in sicurezza degli atleti. La previsione finanziaria del fabbisogno necessario per la copertura di tale nuova misura (1 milione di euro), è stimata ipotizzando circa 66 domande, di cui 44 da parte di tutte le Federazioni operanti a livello provinciale e circa una ventina da parte delle associazioni sportive affiliate alle Federazioni maggiormente rappresentative sul territorio per attività svolte in collaborazione o per conto delle Federazioni stesse, ipotizzando un contributo medio di circa 15 mila euro. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 358300 (Investimenti Sport - Conto capitale).

Art. 33. Inserimento dell'articolo 13 quinquies nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'articolo prevede una misura specifica a sostegno degli impianti natatori che hanno subito una perdita di fatturato a seguito delle chiusure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si stima che tale misura, che riguarda il solo anno 2022, interesserà circa 6 impianti e ipotizzando un limite massimo di 40 mila euro per ciascun contributo la spesa complessiva si assesta nell'importo di 240 mila. Qualora il numero degli impianti in perdita fosse maggiore, il contributo verrà rideterminato in maniera proporzionale. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 358200-005 (Impianti natatori – contributi).

Art. 34. Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'intervento estende anche per il 2022 l'esonero per i titolari di concessioni di posteggio, dal pagamento del canone previsto dalla legge sul commercio 2010. La Provincia garantisce ai Comuni un volume di trasferimenti una tantum in grado di compensare il mancato gettito. In base al numero di concessioni soggette al canone mercatale (circa 7.500), alla relativa superficie occupata e al numero e frequenza dei mercati, il relativo onere è stimato in 60 euro cadauna e quindi per complessivi 450.000 euro. Tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203004 (Trasferimenti correnti ai Comuni finalizzati al ristoro del minor gettito IMIS conseguente alle misure connesse all'emergenza COVID-1).

Art. 35. Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con la norma in esame la Giunta può autorizzare il cofinanziamento di progetti e iniziative finanziate o cofinanziate dalla UE o dallo Stato oppure di accordi che coinvolgono, oltre alla Provincia, lo Stato, compresi i suoi enti, o altri enti pubblici, anche territoriali o i soggetti beneficiari del finanziamento attraverso la predisposizione di specifici bandi. Per tale finalità è stato messo a disposizione un budget di 2 milioni di euro, ipotizzando la presentazione di progetti per un importo complessivo di spesa di 30/40 milioni di euro e una compartecipazione della Provincia tra il 5 e il 10%. La spesa in esame è autorizzata nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 500555 (Spesa per cofinanziamento Bandi Nazionali).

Art. 36. Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Commi 1 e 2. Per la proroga fino al 2022 dei contributi destinati alle aggregazioni aziendali (art. 6 L.P. 3/2020) e alla patrimonializzazione delle imprese (art. 6bis L.P. 3/2020) viene messo a disposizione un budget a valere sul bilancio di APIAE di 2 milioni euro rinvenibili sul bilancio dell'Agenzia medesima alimentato anche con le risorse autorizzate a favore delle stessa sulla missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 01 (Industria, PMI e artigianato) (capitolo 612800) nell'ambito della manovra di bilancio 2022-2024. Con tale budget si stima la concessione di contributi per 10 operazioni afferenti l'aggregazione aziendale e 10 afferenti la patrimonializzazione, per un valore medio di circa 100 mila euro, tenuto conto che trattasi di operazioni in coda rispetto a quelle fatte nel 2021 anche in considerazione della cessazione del regime del temporary framework.

Gli altri commi non comportano oneri a carico del bilancio provinciale

Art. 37. Interpretazione autentica dell'articolo 37 ter della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge sulla ricettività turistica) relativo al Codice identificativo turistico provinciale (CIPAT)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 38. Inserimento dell'articolo 36.2 nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con la norma viene istituito il Comitato provinciale per la produttività e la competitività prevedendo in 30 mila euro, l'onere annuo necessario per garantirne l'operatività. Tale spesa è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spesa Corrente) capitolo 905400-004 (Comitati e commissioni).

Art. 39. Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma potrebbe comportare maggiori entrate a favore dei bilanci dei comuni.

Art. 40. Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, per l'uso dell'autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Trento nord

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La proposta normativa prevede la possibilità che la Provincia si assuma gli oneri derivanti dall'uso da parte degli utenti anche nel tratto autostradale tra i caselli di Rovereto nord e Trento sud per far fronte alla criticità del traffico sulla viabilità cittadina. La misura, già introdotta per le tratte Rovereto sud-Rovereto nord e Trento sud-Trento nord, verrà attuata in via sperimentale per l'anno 2022 per l'intera tratta Rovereto sud-Trento nord tramite un accordo integrativo con la società Autostrade del Brennero. Gli oneri sono stati stimati in circa 1 milione di euro in relazione a quanto di seguito specificato: alla somma di 500 mila euro relativa alle tratte già in sperimentazione si aggiunge un'ulteriore somma di 500 mila euro calcolata ipotizzando una diversione del traffico locale dalla SS12 alla A22 per effetto della gratuità pari a circa 200 mila veicoli annui con una spesa a tratta pari a euro 1,30.

Tale spesa è autorizzata nell'ambito della Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) Titolo 1 (Spesa Corrente) capitolo 741010 (Convenzione con A22 per gratuità pedaggi).

Art. 41. Integrazione dell'articolo 72 (Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con la norma viene aggiunto un rappresentante della categoria degli autotrasportatori all'interno del Comitato Tecnico Scientifico a supporto dell'Osservatorio per lo sviluppo del Corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali, prevedendo in 500 euro l'onere annuo per far fronte agli eventuali rimborsi spese .

Tale spesa è autorizzata, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spesa Corrente) capitolo 905400-004 (Comitati e commissioni).

Art. 42. Disposizioni in materia di progetti e contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali e integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 3. La norma introduce la possibilità di rifinanziare il quadro economico delle opere qualora le risorse individuate nel comma 6 bis dell'art. 7 della legge provinciale 2/2020 siano insufficienti. A tal fine viene messo a disposizione un budget di 5 milioni di euro, quantificato tenuto conto che mediamente i pagamenti per lavori pubblici ammontano a circa 100 mln €/anno e ipotizzando un aumento anomalo dei prezzi dei materiali di circa il 5% del costo dei lavori. Le risorse sono stanziare su un apposito fondo di pari importo e sul medesimo anno del bilancio di previsione 2022-2024 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 953116 (Fondo Spesa caro materiali).

Comma 4. Si introduce altresì la possibilità di finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa relativa alle opere degli enti locali. A tal fine viene messo a disposizione un budget di 5 milioni di euro, quantificato tenuto conto che i pagamenti per lavori pubblici degli enti locali ammontano ad oltre 200 mln €/anno e che il maggior costo dei cantieri, dovuto all'andamento anomalo dei prezzi dei materiali si attesti anche in questo caso in circa il 5% del costo contabilizzato. L'importo complessivo così determinato è stato ridotto di circa la metà al fine di considerare da un lato che la Provincia interviene solo qualora le risorse messe a disposizione dello Stato risultino insufficienti e dall'altro del fatto che solo una parte degli affidamenti degli enti locali per tipologia e importo potranno rientrare nelle fattispecie di contratti per i quali è previsto il riconoscimento del caro materiali. Le risorse sono stanziare su un apposito fondo di pari importo e sul medesimo anno del bilancio di previsione 2022-2024 sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 205150-001 (Fondo Investimenti tramite Cassa del Trentino SPA).

Altri commi. Nessuno.

Art. 43. Aiuti di Stato

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 44. Disposizioni finanziarie

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 45. Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.